

Osservazioni FIPER

L'orientamento della presente consultazione è stato oggetto di confronto e analisi all'interno della Federazione, visto che si è assistito, a nostro avviso, ad un'involuzione nell'ambito di applicazione della disciplina, rispetto alle diverse fasi di interlocuzione. Riproponiamo quindi con coerenza la posizione della Federazione, portando all'attenzione di ARERA i principali punti di mancata condivisione.

L'aspetto saliente sul quale la Federazione esprime forte contrarietà è l'applicazione generalizzata degli *standard* di qualità sulla misura (5.45).

FIPER ribadisce la necessità di escludere dal perimetro di applicazione degli *standard* i microesercenti, gli utenti soci delle cooperative in analogia con quanto già previsto e regolato nella RQCT.

Siamo fortemente contrari alla proposta e alla motivazione addotta da Arera, secondo cui non sia gravoso l'onore sui piccoli esercenti in quanto hanno pochi utenti allacciati, visto che comunque si presuppone la messa in atto di un sistema di gestione e amministrazione da parte dell'operatore. Anzi, questo ulteriore aggravio andrebbe a penalizzare fortemente i piccoli gestori. Una tale proposta disattende il compito affidato a ARERA di promuovere lo sviluppo del teleriscaldamento anche e soprattutto nelle piccole realtà periferiche. Si ritiene opportuno prevedere un criterio di verifica in proporzione percentuale agli utenti allacciati ad ogni singolo operatore.

FIPER ripropone di adottare la frequenza di rilevazione dei dati di misura allineanti alla frequenza di fatturazione (5.9); pertanto, si ritiene opportuno prevedere la possibilità di effettuare la lettura con cadenza bimestrale, almeno qualora il contatore sia dotato di un sistema in grado di rilevare anomalie.

FIPER non condivide di prevedere un "obbligo di monitoraggio" nel semestre antecedente l'entrata in vigore degli obblighi di registrazione prevista per il 1° gennaio 2022 (6.5), dal momento che un'attività di monitoraggio presupporrebbe di per sé una puntuale registrazione dei dati.

Si ripropone di posticipare il primo periodo di 1 anno e non di 6 mesi vista anche la nuova e attuale emergenza COVID (4.4.). Riguardo la seconda fase di regolazione, se si impongono nuovi standard sui contatori, una pluralità di produttori dovrà essere in grado di offrire sul mercato i nuovi modelli secondo le tempistiche previste dal Regolatore, altrimenti i gestori non sono in grado di assumersi la responsabilità del rispetto della scadenza prevista dal Regolatore medesimo, non essendo questa di loro competenza.

Nel caso di verifica del contatore (5.48) presso laboratori appositamente certificati, si ri-propone di specificare che il tempo massimo di comunicazione dell'esito della verifica (30 giorni lavorativi), parta dal momento in cui l'esercente dispone dell'esito della verifica. In alternativa, si propone un tempo massimo di 90 giorni; considerando che, nel frattempo, l'operatore installerà, se necessario, un contatore sostitutivo.

Inoltre, si ribadisce che l'onere della verifica sarà a carico della parte soccombente.